

(N. 2436-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1958 (V. Stampato n. 2531)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Bilancio**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

TRASMESSE DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 FEBBRAIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1958

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario europeo ed esecuzione del Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso, firmati a Parigi il 5 agosto 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo monetario europeo concluso a Parigi il 5 agosto 1955 rientra in quella serie di accordi internazionali diretti a regolare il funzionamento degli Scambi intra-europei che ha il suo punto di partenza nella istituzione dell'Unione europea dei pagamenti avvenuta il 1° settembre 1950 e nella conseguente costituzione della Banca europea ed ha il suo sviluppo in sei protocolli addizionali successivi.

Questo sistema di accordi intercorrenti tutti tra i Paesi dell'O.E.C.E. e diretti al desiderato obiettivo ultimo della convertibilità delle monete degli Stati ad essi aderenti è, in definitiva, alla base della formazione di quella cooperazione europea che è fattore primario di stabilità e di normalità di rapporti tra i popoli del vecchio Continente.

Il preambolo dell'Accordo in esame ne indica chiaramente gli scopi.

L'Accordo prevede la istituzione di un *Fondo europeo* e di un *sistema multilaterale dei regolamenti* al fine di evitare alle parti contraenti, di dover ricorrere a definizioni di carattere bilaterale nelle reciproche relazioni commerciali e finanziarie.

Il *Fondo europeo* ha questo oggetto: fornire alle Parti contraenti crediti di durata non superiore ai due anni per aiutarle a far fronte a difficoltà temporanee nella bilancia dei pagamenti quando esse porrebbero in pericolo il mantenimento del livello raggiunto nel campo della liberazione intraeuropea.

Il capitale del Fondo si compone:

1) di un ammontare di 113.037.000 unità di conto (fissate in grammi 0,88867088 d'oro fino ciascuna) provenienti dall'U.E.P.;

2) di un ammontare di 123.538 dollari sottoscritti dal Governo degli Stati Uniti d'America;

3) di crediti sulla Norvegia e la Turchia, rispettivamente di 10 milioni e di 25 milioni di unità di conto trasferiti dall'U.E.P. al Fondo;

4) di contributi delle Parti contraenti nell'ammontare complessivo di 328.425.000 unità di conto, ripartito proporzionalmente tra i vari Stati contraenti secondo la tabella A dell'articolo 3 dell'Accordo, con un massimo di

86.575.000 per l'Inghilterra e un minimo di 1.000.000 per l'Olanda. Il contributo dell'Italia è previsto in 15.000.000 di unità di conto.

L'articolo 4 disciplina il modo di trasferimento del capitale e dei crediti dall'U.E.P. al Fondo e dei versamenti da parte degli Stati Uniti e delle altre Parti contraenti.

Notevole è la norma che queste ultime non saranno tenute all'immediato versamento totale del contributo, ma lo effettueranno nella misura necessaria, secondo le decisioni dell'Organizzazione, a far fronte alle obbligazioni di essa. Anzi alcuni Paesi contraenti, in considerazione delle loro speciali situazioni economiche, potranno essere chiamati al versamento soltanto dopo che gli altri contributi siano stati totalmente pagati. Di questa disposizione potrà giovare anche l'Italia.

Un sistema di rimborsi del capitale versato è stabilito nell'articolo 5 per il caso di eccedenza sul fabbisogno.

Sui contributi è dovuto un interesse — da corrispondersi in oro — la cui misura sarà determinata dall'Organizzazione.

Il *sistema multilaterale dei regolamenti* ha per oggetto di facilitare la definizione delle transazioni attuate con moneta ed entro le zone monetarie dei Paesi contraenti (articolo 8).

Le norme essenziali del sistema sono due:

1) che ciascuno degli Stati contraenti fissi un *cambio medio*, notificandolo alle altre parti e all'Organizzazione e sulla base del quale saranno regolati i calcoli e i regolamenti previsti nel sistema;

2) che ciascuna parte contraente metta a disposizione delle altre, che ne facciano domanda, quel tanto di mezzi che è necessario nell'intervallo delle operazioni di pagamenti previsto dall'articolo 12.

Al fine di cui sopra, ciascuna parte regolerà mensilmente i debiti netti e accetterà a sua volta mensilmente il regolamento dei crediti netti, sempre nella moneta fissata nell'Accordo.

L'articolo 13 e l'articolo 14 prevedono e disciplinano i casi in cui modifiche dovessero avvenire sia nel corso dei cambi sia nel prezzo o nella politica dell'oro degli Stati Uniti. L'articolo 15 e l'articolo 16 prevedono particolari

accordi tra gli Stati al fine di sostenere le loro monete e accordi bilaterali di pagamenti, coordinandoli con tutto il sistema.

Organi amministrativi del sistema sono:

Il *Consiglio* — che è lo stesso Consiglio dell'O.E.C.E., composto dei Ministri rappresentanti dei vari Stati — che ha poteri deliberanti per l'attuazione dell'Accordo.

Il *Comitato direttivo*, composto al massimo di sette membri nominati dal Consiglio, che ha il compito di provvedere alla esecuzione dell'Accordo, esercitando tutti i poteri delegati dal Consiglio, in conformità alle decisioni di esso.

L'*Agente* che ha il compito di adempiere, in conformità alle disposizioni date dal Consiglio e dal Comitato direttivo, a tutte le operazioni finanziarie previste dall'Accordo in materia di fondi e di regolamenti. Tutte le dette operazioni finanziarie vengono poste in essere da ciascuna Parte contraente a mezzo della propria banca centrale.

Gli articoli dal 26 al 30 contengono — sotto il titolo « *Disposizioni Finali* » — le disposizioni relative alle modificazioni, alla ratifica, alla sospensione, al recesso, alla proroga generale, alla proroga del Titolo II e alla cessazione dell'Accordo e alle adesioni ad esso. L'Accordo entra in vigore quando i vari accordi tra gli Stati creino le condizioni necessarie e suffi-

cienti alla vita degli istituti in esso previsti. Finchè tali condizioni non si siano verificate, un Protocollo annesso all'Accordo consente una attuazione provvisoria di esso sotto certe determinate condizioni che il Protocollo stesso enumera.

Onorevoli senatori, l'Accordo sottoposto alla vostra ratifica e l'Allegato annesso traggono origine dai buoni rapporti in atto e in continuo sviluppo tra gli Stati che vi hanno aderito.

Modesta o grande che sia, ogni tappa del cammino volto in detta direzione deve essere secondata, specialmente se, come nel caso in esame, alla utilità economico-finanziaria generale degli istituti — concepiti peraltro con rigore tecnico giuridico apprezzabilissimo — corrisponde un particolare, indisconoscibile interesse dell'Italia ad avvalersene, nella linea di una politica estera diretta costantemente a migliorare le condizioni della bilancia dei pagamenti. Perciò la 3^a Commissione mi ha onorato del compito di proporvi l'approvazione del disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo monetario europeo firmato a Parigi il 5 agosto 1955 e a dare piena esecuzione ad esso e al Protocollo di applicazione provvisoria che vi è annesso.

JANNUZZI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo monetario europeo firmato a Parigi il 5 agosto 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente ed al Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso firmati a Parigi il 5 agosto 1955 a decorrere dalla loro entrata in vigore.